

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2920

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, TITOMANLIO VITTORIA, MERENDA, NEGRONI, SABATINI, LATTANZIO, DOSI**

*Presentata il 24 marzo 1961*

**Decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie a favore dei familiari di soggetto assicurato contro le malattie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel sottoporvi la presente proposta di legge, vi invitiamo a rettamente considerare la reale situazione che la medesima si propone di risolvere.

Le varie forme di assicurazione contro le malattie condizionano l'insorgenza e la decorrenza del diritto a prestazioni dei familiari di soggetto assicurato all'adempimento di alcune formalità, che tutte possono sintetizzarsi nella iscrizione dei familiari stessi nella situazione assistenziale del lavoratore.

Non è nostra intenzione proporre di modificare, in via generale, tali disposizioni di legge, ma vogliamo unicamente riferirci alla particolare situazione dei neonati di lavoratore già beneficiario di assicurazione contro le malattie e del coniuge il cui matrimonio con il lavoratore venga contratto in costanza di rapporto assicurativo.

In questi casi, che, come vedete, consideriamo come nettamente distinti dagli altri, non ci sembra che possa soccorrere l'esigenza di una certezza giuridica cui deve essere giustamente sottoposta la situazione dei congiunti dell'assicurato, in quanto gli eventi stessi della nascita e del matrimonio, per la loro particolare rilevanza, risultano assolutamente certi ed accertabili e nella loro concreta sussistenza e nella loro pacifica validità per la costituzione del carico familiare dante titolo al diritto all'assistenza.

Ci spieghiamo meglio operando una netta distinzione tra membri del nucleo familiare appartenenti ai gradi di coniuge e figli e membri di altro grado e, tra i coniugi e i figli, distingueremo tra quelli già a carico del lavoratore all'inizio del rapporto assicurativo e quelli che formeranno il carico familiare successivamente allo stesso.

È ben evidente che, ad esempio, per una sorella del lavoratore la vivenza a carico non è presupposta e, quindi, deve essere preventivamente denunciata mediante la richiesta di iscrizione al fine di evitare facili ed immaginabili frodi. Invece, per un figlio minore o per la moglie tale vivenza a carico si presuppone e, pertanto, a rigore, non dovrebbe essere intralciata, per questi soggetti, l'acquisizione delle provvidenze cui le leggi sono preordinate.

Soggiungiamo subito che il problema, che la presente proposta di legge intende affrontare e risolvere, è ben più limitato, in quanto volutamente prende in considerazione soltanto i soggetti (coniuge e figli) che vengono a far parte del nucleo familiare del lavoratore già in costanza di un rapporto assicurativo.

Illustriamo brevemente i motivi che hanno presieduto a tale precisa limitazione ed il mezzo che proponiamo di adottare per perseguire uno scopo che riteniamo pienamente rispondente a principi di equità.

Il lavoratore, al momento in cui viene assoggettato all'obbligo assicurativo, denuncia con una unica operazione tutti i familiari a carico e, quindi, anche il coniuge ed i figli già nati vengono a trovarsi già iscritti a beneficiari delle prestazioni all'atto della loro richiesta. Viceversa, per i soggetti che successivamente a tale data entrano nel nucleo familiare, il lavoratore è costretto a provvedere alla loro iscrizione e, decorrendo il diritto alle prestazioni in genere dal giorno in cui la stessa è stata operata, bene spesso vengono danneggiati da una esclusione dal diritto alle prestazioni per il periodo anteriore alla iscrizione. Voi ben comprendete come sia facilmente verificabile tale ipotesi soprattutto nel caso dei neonati ed, in specie, nel caso dei neonati immaturi.

Pertanto, sottoponiamo al vostro esame il presente testo, nel quale intendiamo risolvere la questione fissando la insorgenza del diritto alle prestazioni dalla data degli eventi considerati e consentendo una iscrizione automatica con effetto retroattivo dei soggetti di cui si tratta all'atto in cui viene avanzata per gli stessi la richiesta di prestazioni, per modo che, anche se alla data della richiesta manchi l'iscrizione, il diritto alla assistenza non resti pregiudicato per il periodo anteriore.

Riteniamo che la soluzione proposta risponda alle finalità di sicurezza della salute, cui è preordinata la legislazione assicurativa contro le malattie, e particolarmente la raccomandiamo all'illuminato consiglio di questa onorevole Assemblea.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Nel caso di matrimonio contratto da soggetto assicurato contro le malattie, il diritto alle prestazioni sanitarie sorge per il coniuge con il matrimonio, sussistendo le altre condizioni previste dalle leggi vigenti.

Per i figli neonati di soggetto assicurato contro le malattie, il diritto alle prestazioni sanitarie decorre dalla nascita.

Se all'atto della richiesta di prestazioni sanitarie i soggetti di cui ai precedenti commi non risultano iscritti, l'Istituto competente per l'assicurato avente il carico familiare provvede alla loro iscrizione d'ufficio. Tale iscrizione ha pieno effetto retroattivo.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.